SENTENZA DELLA CORTE

IT

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nella causa C-140/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 48 CE — Ottici — Condizioni di stabilimento — Apertura e gestione di negozi di ottica — Restrizioni — Giustificazione — Principio di proporzionalità»)

(2005/C 143/07)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-140/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Patakia) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- Avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79, sull'esercizio della professione di ottico e sui negozi di articoli ottici, che non autorizza un ottico diplomato, in quanto persona fisica, a gestire più di un negozio di ottica, la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 43 CE;
- 2) avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79 e la legge n. 2646/98, concernente lo sviluppo del sistema nazionale di assistenza sociale e altre disposizioni, che subordinano la possibilità per una persona giuridica di aprire un negozio di ottica in Grecia alle seguenti condizioni:
 - l'autorizzazione ad aprire e gestire il negozio di ottica dev'essere rilasciata a nome di un ottico autorizzato, persona fisica; la persona che è titolare dell'autorizzazione a gestire il negozio deve partecipare per almeno il 50 % al capitale sociale, nonché ai profitti e alle perdite; la società deve essere costituita in forma di società in nome collettivo o in accomandita, e
 - l'ottico in questione può partecipare a non più di un'altra società proprietaria di un negozio di ottica, a condizione che l'autorizzazione ad aprire e a gestire il negozio sia rilasciata a nome di un altro ottico autorizzato,

la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE.

3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-163/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 80/68/CEE — Protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose — Artt. 3, 4 e 5 — Direttiva 91/689/CEE — Rifiuti pericolosi — Artt. 2, n. 1, e 6, n. 1)

(2005/C 143/08)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-163/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'8 aprile 2003, **Commissione delle Comunità europee**, (agenti: sig.ri G. Valero Jordana e M. Konstantinidis) contro **Repubblica ellenica** (agente: sig.ra E. Skandalou), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sig.ri U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1. Avendo omesso, con riguardo alla regione del Thriaso Pedio:
 - di adottare tutte le misure necessarie per vietare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze comprese nell'elenco I della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, e per limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze comprese nell'elenco II della direttiva medesima al fine di impedire l'inquinamento delle acque da parte di tali sostanze,
 - di sottoporre ad indagini preventive le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di sostanze comprese nell'elenco I della direttiva medesima, che possono comportare uno scarico indiretto, e
 - di sottoporre ad indagini preventive ogni scarico diretto di sostanze comprese nell'elenco II della direttiva 80/68, nonché le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di tali sostanze, che possono comportare uno scarico indiretto,

⁽¹⁾ GU C 135 del 7.6.2003.

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva 80/68.

- 2. Non avendo adottato le misure necessarie affinché siano catalogati e identificati i rifiuti pericolosi scaricati nella regione del Thriasio Pedio e non avendo predisposto, né separatamente, né nell'ambito dei piani generali di gestione dei rifiuti, un piano di gestione dei rifiuti pericolosi nella regione del Thriasio Pedio, la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi.
- 3. La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

IT

(1) GU C 135 del 07.06.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nelle cause riunite C-207/03 e C-252/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, (Patents Court) e dalla Cour administrative: Novartis AG contro Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom, e tra Ministre de l'Économie contro Millennium Pharmaceuticals Inc (¹)

(Diritto dei brevetti — Medicinali — Certificato protettivo complementare)

(2005/C 143/09)

(Lingue processuali: l'inglese e il francese)

Nelle cause riunite C-207/03 e C-252/03, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, (Patents Court) (Regno Unito, C-207/03) e dalla Cour administrative (Lussemburgo, C-252/03), rispettivamente, con decisioni 6 maggio 2003 e 3 giugno 2003, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 14 maggio 2003 e il 13 giugno 2003, nei procedimenti Novartis AG (C-207/03), University College London, Institute of Microbiology and Epidemiology, e Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom, e tra Ministre de l'Économie (C-252/03) e Millennium Phar-

maceuticals Inc., già Cor Therapeutics Inc., la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra sig. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 21 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Laddove l'autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale rilasciata dalle autorità svizzere e riconosciuta automaticamente dal Principato del Liechtenstein in forza della relativa normativa nazionale sia la prima autorizzazione di immissione in commercio del medicinale medesimo in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, essa costituisce la prima autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, quale va inteso ai fini dell'interpretazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

(1) GU C 158 del 5.7.2003, GU C 200 del 23.8.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nella causa C-267/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Högsta domstolen): Lars Erik Staffan Lindberg (¹)

(Direttiva 83/189/CEE — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Disciplina nazionale in materia di giochi d'azzardo e di lotterie — Giochi automatici — Divieto di organizzare giochi su macchine automatiche che non versano direttamente le vincite — Macchine del tipo «ruota della fortuna» — Nozione di «regola tecnica»)

(2005/C 143/10)

(Lingua processuale: lo svedese)

Nel procedimento C-267/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia) con decisione 10 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2003, nel procedimento penale a carico di Lars Erik Staffan Lindberg,